

RomagnaBanca Credito Cooperativo s.c.
Regolamento Assembleare ed Elettorale
approvato dall'Assemblea dei Soci del 19 maggio 2019

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

1.1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria e le modalità di elezione delle cariche sociali di "RomagnaBanca Credito Cooperativo Romagna Est e Sala di Cesenatico s.c." in forma abbreviata "RomagnaBanca Credito Cooperativo s.c.", società cooperativa con sede legale nel Comune di Savignano sul Rubicone, sede amministrativa a Sala in Comune di Cesenatico e sede amministrativa con direzione generale in Comune di Bellaria-Igea Marina.

1.2. All'interno del presente regolamento, l'espressione:

- **"Capogruppo"** indica Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.;
- **"Cariche Sociali"** indicano le cariche a componente dell'organo con funzione di supervisione strategica e gestione e dell'organo con funzione di controllo della Società;
- **"Lista del Consiglio"** indica la lista di candidati presentata dal consiglio di amministrazione della Società ai sensi dell'art. 25.1. del presente regolamento;
- **"Lista dei Soci"** indica la lista di candidati presentata da un numero minimo di soci pari al 9%, arrotondato per eccesso all'unità superiore, di quelli legittimati a votare nell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali, ai sensi dell'art. 25.1. del presente regolamento;
- **"Regolamento"** indica il presente regolamento assembleare ed elettorale, adottato dall'assemblea della Società il 19 maggio 2019;
- **"Società"** indica "RomagnaBanca Credito Cooperativo Romagna Est e Sala di Cesenatico s.c." in forma abbreviata "RomagnaBanca Credito Cooperativo s.c.", società cooperativa con sede legale nel Comune di Savignano sul Rubicone, sede amministrativa a Sala in Comune di Cesenatico e sede amministrativa con direzione generale in Comune di Bellaria-Igea Marina;
- **"Testo Unico Bancario (TUB)"** indica il D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 s.m.i.

CAPITOLO II
COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2

2.1. Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea con le modalità previste dall'art. 26 dello statuto sociale.

2.2. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato dello statuto sociale o del regolamento assembleare ed elettorale, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.

All'avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal consiglio di amministrazione per l'illustrazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il modulo di delega, disponibile presso le sedi e le filiali della Banca, deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

2.3. L'adunanza dell'assemblea si svolge, preferibilmente, in un luogo dislocato all'interno della zona di competenza della Società come individuata all'art. 4.2. dello statuto sociale. Il luogo prescelto per l'adunanza assembleare deve essere idoneo a consentire la partecipazione fisica di tutti i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, prenderanno parte all'adunanza.

2.4. Qualora il consiglio di amministrazione abbia predisposto l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'assemblea ai sensi dell'art. 27.6. dello statuto sociale ne dà comunicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In ogni caso, il presidente dell'assemblea e il segretario devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove si considera svolta l'adunanza.

2.5. In considerazione delle materie da trattare, l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare, per quanto possibile, la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Articolo 3

3.1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, colui che è designato a sostituirlo ai sensi dell'art. 28.1. dello statuto sociale.

3.2. Il presidente dell'assemblea può avvalersi, per la verifica dei partecipanti e, in caso di persone giuridiche, dei relativi poteri di rappresentanza nonché per quanto altro egli ritenga opportuno, del personale della Società preventivamente richiesto a partecipare ai sensi dell'art. 4.2. d) che segue.

3.3. Non possono essere utilizzati dalle persone partecipanti all'adunanza strumenti di audio-video registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili senza specifica autorizzazione del presidente dell'assemblea.

Articolo 4

4.1. All'assemblea possono intervenire con diritto di voto i soci ed i loro rappresentanti secondo le disposizioni dell'art. 27.1. dello statuto sociale.

4.2. Possono inoltre intervenire in assemblea, senza diritto di voto, i seguenti soggetti:

- a) i rappresentanti della Capogruppo (fermo quanto previsto all'art. 24.5. dello statuto sociale in relazione al diritto di voto ad essa spettante per l'ipotesi di sottoscrizione di azioni di finanziamento ex art. 150 *ter* del TUB);
- b) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) eventuali ulteriori soggetti di cui all'art. 27.5. dello statuto sociale;
- d) previa richiesta del presidente del consiglio di amministrazione, eventuali soggetti invitati a prendere parte all'adunanza nonché il personale della Società eventualmente incaricato di fornire supporto per l'espletamento degli adempimenti e delle formalità relativi all'adunanza assembleare.

Articolo 5

5.1. Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante.

5.2. La firma del delegante deve essere autenticata dal presidente del consiglio di amministrazione della Società o da un notaio, ovvero dai consiglieri o dai dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. La facoltà di autentica del presidente del consiglio di amministrazione e quella attribuita ai consiglieri potranno essere esercitate esclusivamente presso le sedi e le filiali della Banca. La facoltà di autentica attribuita ai dipendenti della Società potrà essere esercitata esclusivamente presso le filiali della stessa e nel corso del normale orario di apertura al pubblico, salvo diverse indicazioni da parte del consiglio di amministrazione.

5.3. La delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il giorno lavorativo precedente la data fissata per l'adunanza assembleare, presso la segreteria di presidenza.

5.4. I Soci presenti all'assemblea che dovessero uscire prima della chiusura dei lavori assembleari possono rilasciare delega a favore di un altro Socio. Il consiglio di amministrazione provvederà di volta in volta a nominare i soggetti autorizzati all'autentica delle deleghe.

5.5. Ogni socio non può ricevere più di 1 (una) delega in caso di assemblea ordinaria e più di 3 (tre) deleghe in caso di assemblea straordinaria.

Articolo 6

6.1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, ad opera degli incaricati della Società, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea.

6.2. Gli incaricati della Società registrano la presenza del socio in assemblea, con annotazione dell'orario di ingresso nonché delle eventuali deleghe allo stesso conferite ai sensi dell'art. 5 che precede.

6.3. In caso di contestazione sulla legittimazione del socio all'intervento in assemblea ovvero sull'esercizio del diritto di voto decide il presidente dell'assemblea.

Articolo 7

7.1. Verificato il raggiungimento del *quorum* costitutivo previsto dall'art. 29.1. dello statuto sociale, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsi trenta minuti dall'orario indicato nel relativo avviso di convocazione, il presidente proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.

7.2. Per l'assemblea straordinaria, ove anche in seconda convocazione non si raggiunga il *quorum* costitutivo richiesto dall'art. 29.1. dello statuto sociale entro e non oltre due ore dall'orario indicato nel relativo avviso di convocazione, il consiglio di amministrazione provvederà a convocare nuovamente l'assemblea nei successivi 30 (trenta) giorni.

7.3. Una volta raggiunto il *quorum* costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale *quorum*, del numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto di voto nell'assemblea medesima.

7.4. Coloro che durante i lavori si assentano dai locali dell'adunanza, per essere riammessi dovranno esibire il tagliando ritirato al momento dell'ammissione.

7.5. Il socio che esce dai locali assembleari si considera comunque presente a meno che costui non faccia registrare la propria uscita agli incaricati della Società; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere ammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 8

- 8.1.** Il presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone ad essa la nomina del segretario designato per la redazione del processo verbale, a meno che ai sensi di legge o per decisione del presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal presidente medesimo.
- 8.2.** Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
- 8.3.** I soci che ne abbiano interesse possono ottenere trascrizioni limitate per estratto dei propri interventi.
- 8.4.** Il presidente propone all'assemblea la nomina di due o più scrutatori. In caso di elezione delle cariche sociali, i candidati non possono essere nominati scrutatori.

Articolo 9

- 9.1.** I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza.
- 9.2.** Il presidente può aggiornare i lavori dell'assemblea ai sensi dallo statuto sociale e in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non vi si opponga; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo entro l'ottavo giorno successivo.

CAPITOLO III DISCUSSIONE

Articolo 10

- 10.1.** Il presidente e, previo invito da parte del presidente medesimo, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 10.2.** L'illustrazione del bilancio e le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci potranno essere riassunte dai relatori e date per lette dall'assemblea a maggioranza.
- 10.3.** Prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione oppure decidere di accorparle in gruppi omogenei.

Articolo 11

- 11.1.** Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
- 11.2.** Ogni socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte.
- 11.3.** Coloro che intendono prendere la parola devono farne richiesta al presidente dell'assemblea, che regola la discussione.

Articolo 12

- 12.1.** Il presidente e, previo invito da parte del presidente medesimo, gli amministratori, il direttore della Società o i rappresentanti della Capogruppo, ove presenti, rispondono al termine di ciascun intervento ovvero, a discrezione del presidente dell'assemblea, una volta esauriti tutti gli interventi sulla materia all'ordine del giorno oggetto di discussione.

Articolo 13

- 13.1.** Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.
- 13.2.** Coloro che siano già intervenuti nella discussione, possono essere autorizzati dal presidente dell'assemblea a replicare una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, per la durata massima della metà del tempo concesso nel primo intervento.
- 13.3.** Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno, può proporre all'assemblea il tempo di intervento a disposizione di ciascun socio che, di regola, non è superiore a 5 (cinque) minuti.
- 13.4.** In prossimità della scadenza del tempo di intervento, il presidente invita il socio a concludere il proprio intervento. Ove il socio non concluda spontaneamente il proprio intervento il presidente, trascorso il tempo stabilito per il singolo intervento, provvede ai sensi dell'art. 14.2. a) che segue.

Articolo 14

- 14.1.** Al presidente spetta il compito di mantenere l'ordine in assemblea ai fini del corretto svolgimento dei lavori assembleari.

14.2. Il presidente può togliere la parola al socio ovvero ai soggetti di cui all'art. 4.2. che precede nei casi seguenti:
a) qualora parlino senza averne facoltà o continuino a parlare dopo che sia trascorso il tempo assegnatogli;
b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
c) nel caso in cui pronuncino frasi sconvenienti od offensive;
d) nel caso di incitamento alla violenza ovvero al disordine.

14.3. Il presidente può disporre brevi sospensioni della seduta, motivando la relativa decisione.

Articolo 15

15.1. Qualora uno o più soci ovvero i soggetti di cui all'art. 4.2. che precede impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'assemblea, gli stessi saranno richiamati dal presidente all'osservanza del presente regolamento.

15.2. Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente può disporre l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dal luogo della riunione per tutta la fase della discussione ovvero per una sola fase dei lavori assembleari.

Articolo 16

16.1. Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

CAPITOLO IV VOTAZIONI

Articolo 17

17.1. Prima di dare inizio alle votazioni il presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati allontanati a norma dell'art. 15.2. che precede.

17.2. I provvedimenti di cui agli artt. 14 e 15 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

Articolo 18

18.1. Il presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento e sulle proposte presentate dai soci, e non ritirate, avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

18.2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero l'articolo dopo averne verificata la coerenza interna oltre che la conformità alle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari ed a quelle eventualmente fornite dalla Capogruppo.

Articolo 19

19.1. Le votazioni in assemblea hanno luogo, di norma, in modo palese.

19.2. Per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese. In caso di voto segreto, il socio interessato può far risultare dal verbale la propria astensione o la propria dichiarazione di voto.

19.3. Ai fini del computo delle diverse maggioranze i voti si distinguono in favorevoli e contrari. Anche ai fini di quanto previsto all'art. 30.1. dello statuto sociale, l'eventuale astensione, in qualunque forma manifestata, non costituisce espressione del diritto di voto, fermo restando l'obbligo di consentire, attraverso le modalità di verbalizzazione, l'identificazione dei soci astenuti.

19.4. La votazione, in presenza di assemblea validamente costituita, è sempre ritenuta valida indipendentemente dal numero dei voti espressi, anche se inferiore al *quorum* costitutivo.

Articolo 20

20.1. Il presidente può disporre che le votazioni per le cariche sociali avvengano secondo un determinato ordine dallo stesso presidente comunicato ed illustrato all'assemblea prima dell'inizio delle votazioni.

20.2. L'esito delle singole votazioni è comunicato dal presidente all'assemblea se questa non è stata ancora dichiarata chiusa.

Articolo 21

21.1. Le votazioni a scrutinio palese avvengono normalmente per alzata di mano. In casi particolari, su richiesta del presidente o del notaio verbalizzante, si procede per appello nominale.

21.2. Nelle votazioni per alzata di mano il presidente rammenta all'assemblea che il verbale della stessa deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, contrari e astenuti.

Il socio astenuto o che abbia espresso un voto risultato contrario alla delibera assunta deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.

21.3. Nelle votazioni per appello nominale ciascun avente diritto risponde affermativamente o negativamente all'appello ovvero dichiarando di astenersi e la risposta - affermativa, negativa ovvero di astensione - viene contemporaneamente annotata dal segretario.

Articolo 22

22.1. L'assemblea, su proposta del presidente, può autorizzare l'utilizzo di sistemi di votazione elettronica per l'elezione delle cariche sociali, tali da garantire la segretezza del voto espresso.

CAPITOLO V MODALITÀ DI CANDIDATURA ED ESPRESSIONE DEL VOTO

Articolo 23

23.1. Il presente capitolo V e i seguenti sono volti a disciplinare:

- a) le modalità per la presentazione delle candidature alle cariche sociali;
- b) i requisiti ed i criteri di candidatura alle cariche sociali;
- c) la modalità di elezione alle cariche sociali,

conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dello statuto sociale e fermi restando i poteri e le prerogative della Capogruppo.

23.2. Nei casi di nomina alle cariche sociali effettuata ai sensi dell'art. 24.5. dello statuto sociale si rimanda a quanto previsto dall'art. 31 del presente regolamento.

23.3. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alle cariche sociali, avendone i relativi requisiti.

23.4. Almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle cariche sociali, la Società affigge in modo visibile nella propria sede legale e nelle succursali, e pubblica sul proprio sito internet, un avviso riportante:

- a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile;
- b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
- c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;
- d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione.

23.5. Con riferimento alle votazioni per l'elezione delle cariche sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capitolo IV che precede.

23.6. Il consiglio di amministrazione nella sostituzione dei consiglieri di amministrazione per cooptazione ai sensi dell'art. 36 dello statuto sociale, è tenuto altresì ad uniformarsi alle disposizioni di cui agli artt. 25.10. e 30.5. del presente regolamento; ai fini dell'assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 2386, primo comma, codice civile, i termini previsti al presente art. 23 ed al successivo art. 25 per la presentazione e l'esame delle eventuali candidature si intendono dimezzati.

Articolo 24

24.1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle cariche sociali, il consiglio di amministrazione nomina una commissione elettorale composta da 5 (cinque) persone diverse dai consiglieri, scelti anche tra il personale della Società.

24.2. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo statuto sociale, al presente regolamento, al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile concernenti l'elezione delle cariche sociali.

24.3. I componenti della commissione elettorale non possono candidarsi alle cariche sociali né presentare alcuna lista ovvero sostenere alcuna candidatura spontanea ai sensi dell'art. 25 che segue.

Articolo 25

25.1. All'elezione dei componenti le cariche sociali si procede sulla base di liste di candidati ovvero sulla base di candidature spontanee. Le liste di candidati possono essere presentate:

- a) dal consiglio di amministrazione;
- b) da un numero minimo di soci pari al 9%, arrotondato per eccesso all'unità superiore, di quelli legittimati a votare nell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

25.2. A pena di inammissibilità:

- a) le liste di candidati devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle cariche sociali;
- b) il consiglio di amministrazione potrà presentare una sola lista, approvata con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori;
- c) ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci;
- d) i soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista;
- e) ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- f) ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle cariche sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata; tale numero può essere aumentato fino alla metà (se del caso arrotondata per eccesso), fermo restando che ai fini dell'ammissibilità della lista non rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista;
- g) ogni lista deve rappresentare i soci di tutte le zone territoriali su cui è articolata l'organizzazione della Banca come disposto dall'art. 34 dello statuto sociale; nella rappresentanza territoriale il luogo di residenza assume carattere prioritario e, in ipotesi di mancata residenza nei territori di cui all'art. 34 dello statuto sociale, subentra il criterio di operatività;
- h) i candidati di ogni lista devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 che segue;
- i) per ogni lista deve essere indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo di cui all'art. 25.10. che segue;
- j) ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 23.4. che precede, sottoscritta dal soggetto di cui alla precedente lett. i), ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità.

25.3. È ammessa la presentazione di candidature spontanee presentate dai singoli soci al di fuori delle liste di cui all'art. 25.2. che precede. A pena di inammissibilità:

- a) le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre;
- b) le candidature alla carica di amministratore o sindaco effettivo devono essere sottoscritte da un numero minimo pari all'1%, arrotondato per eccesso all'unità superiore, di quelli legittimati a votare nell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali, mentre le candidature alla carica di presidente del collegio sindacale devono essere sottoscritte da un numero minimo pari al 2%, arrotondato per eccesso all'unità superiore, di quelli legittimati a votare nell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali;
- c) il socio che abbia sottoscritto una Lista dei Soci non potrà sottoscrivere alcuna candidatura spontanea;
- d) ogni socio che non abbia sottoscritto una Lista dei Soci potrà sottoscrivere solamente una candidatura spontanea per ciascuna carica sociale; in caso di sottoscrizione di più candidature spontanee per una stessa carica sociale, le sue sottoscrizioni non sono valide per alcun candidato sostenuto;
- e) i soci candidati alla carica di sindaco non possono sottoscrivere alcuna candidatura;
- f) non sono consentite candidature spontanee di soci che siano candidati in una lista e viceversa;
- g) le candidature devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle cariche sociali.

Non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle cariche sociali.

25.4. Il modulo contenente le proposte di candidatura (sia sulla base di una lista che spontanea) è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte dei soggetti elencati nel primo periodo dell'art. 5.2. che precede. I soci sottoscrittori devono apporre la propria firma sul suddetto modulo di candidatura che deve essere autenticata ai sensi dell'art. 5.2 che precede. Il modulo di candidatura deve contenere, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo statuto sociale e dal presente regolamento;
- b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, l'obbligo di formazione permanente;
- e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;

f) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio *curriculum vitae*, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede legale e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali della stessa.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- a) *curriculum vitae*;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato generale del casellario giudiziale;
- d) certificato dei carichi pendenti.

25.5. Qualora vi fossero casi di omonimia tra i candidati, devono essere riportati nel modulo di presentazione ulteriori dati personali come la data di nascita o il numero di iscrizione nel Libro dei Soci.

25.6. I nomi degli amministratori proposti dal consiglio di amministrazione sono inseriti in ordine alfabetico sulla scheda voto, fino al numero dei componenti da eleggere.

25.7. I nomi dei candidati spontanei sono inseriti sulle schede voto in ordine decrescente in base al numero delle firme di sostegno di cui all'art. 25.3. In caso di parità verranno inseriti in ordine alfabetico.

25.8. Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 25.1., 25.2., 25.3. e 25.4. che precedono sono considerate come non presentate.

25.9. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione.

25.10. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla Capogruppo, il presidente, una volta esaurite le formalità di cui all'art. 25.9. che precede da parte della commissione elettorale inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, l'elenco delle candidature presentate ovvero le liste di candidati, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il *curriculum vitae* di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.

25.11. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, almeno la maggioranza dei candidati di ciascuna lista deve essere composta da soggetti su cui la Capogruppo ha espresso il proprio giudizio di adeguatezza di cui all'art. 25.10. che precede. In difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società comunica al referente della lista di cui all'art. 25.2. i) che precede ed alla commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione, invitandolo ad escludere i candidati ritenuti dalla Capogruppo "non idonei", sostituendoli con ulteriori candidati, muniti dei necessari requisiti, da sottoporre all'ulteriore valutazione della Capogruppo medesima. Nel caso in cui, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla sopracitata comunicazione, non sia pervenuta alla Società la lista modificata di candidati, la lista stessa si considererà come non presentata.

La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle nuove candidature presentate. Gli esiti della nuova fase di consultazione sono trasmessi alla Società a cura della Capogruppo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione delle nuove candidature alla Capogruppo. In caso di mancato riscontro nei termini da parte della Capogruppo, i nominativi dei singoli candidati si considerano come approvati e valutati positivamente in termini di adeguatezza alla carica.

Qualora, all'esito della seconda fase di consultazione, la maggioranza dei candidati della lista non sia comunque composta da soggetti su cui la Capogruppo si è espressa favorevolmente ritenendoli adeguati, la lista si considererà come non presentata.

25.12. L'elenco di tutte le candidature spontanee nonché dei candidati componenti le liste ritenute adeguate in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso, unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle cariche sociali - in modo visibile, nella sede legale e, ove presenti, nelle succursali della Società e pubblicato sul sito internet della stessa.

25.13. In apertura dei lavori assembleari, il presidente dell'assemblea indica eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, abbia nominato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile.

Articolo 26

26.1. Le schede per l'elezione alle cariche sociali costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Ove ai fini dell'elezione alle cariche sociali si utilizzino schede

separate per ogni carica in scadenza, tali schede devono essere di colore diverso o comunque immediatamente identificabili. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

26.2. Al momento delle verifiche di cui all'art. 3.2. che precede, ad ogni socio verranno consegnati tagliandi di colore diverso per differenziare il diritto al voto del socio, dal diritto al voto per delega.

26.3. Ad ogni socio verrà attribuito un numero di schede per l'elezione alle cariche sociali pari al numero dei tagliandi consegnati.

26.4. Per l'elezione delle cariche sociali, nel caso di votazione a mezzo scheda, il socio deve esprimere il proprio voto entro il termine comunicato dal presidente per la votazione.

26.5. Nel caso in cui l'assemblea debba procedere alla elezione delle cariche sociali, si potranno costituire uno o più seggi e designare per ciascuno un presidente e due scrutatori. Ciascun seggio riferirà al seggio centrale, costituito dai presidenti dei seggi e presieduto dal presidente del seggio numero 1, a cui si demanderà anche ogni decisione nei casi controversi. I vari seggi potranno essere coadiuvati da un congruo numero di addetti scelti fra il personale della società.

26.6. Tutte le schede di votazione, prima di essere distribuite ai soci, devono essere autenticate da almeno uno dei componenti il seggio.

26.7. Il presidente dell'assemblea può disporre che nei locali in cui si tiene l'assemblea stessa venga predisposto un numero adeguato di cabine o di urne nelle quali deporre le schede votate. All'interno delle cabine non sono consentite affissioni di alcun genere.

26.8. Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il presidente può proporre all'assemblea di votare per alzata di mano e pone contestualmente in votazione tutti i candidati.

Articolo 27

27.1. Le schede da utilizzare per le nomine alle cariche sociali riportano le liste e le candidature spontanee presentate ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento, con specifica indicazione dei nominativi dei singoli candidati che compongono queste ultime, aggiornate per tenere conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui all'art. 25.12. che precede.

27.2. I soci potranno esprimere il proprio voto secondo una delle seguenti modalità:

- a) voto di lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della lista prescelta;
- b) voto ai candidati appartenenti alle liste: applicando un segno di barratura in corrispondenza del nome dei singoli candidati delle liste;
- c) voto ai candidati non appartenenti ad alcuna lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della singola candidatura spontanea.

27.3. Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo sociale, al numero dei candidati alle cariche sociali da eleggere.

27.4. Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:

- a) per le schede che portano il solo voto di lista, si intendono votati tutti i candidati della lista, tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 25.12, sino al numero dei componenti l'organo da eleggere;
- b) per le schede che portano il voto ai singoli candidati, si intendono votati solo i candidati prescelti;
- c) le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle cariche sociali da eleggere, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- d) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle cariche sociali da eleggere, saranno considerate nulle;
- e) le schede che riportano più voti di lista o che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati di altre liste e/o a favore di nominativi non candidati in alcuna lista saranno considerate nulle;
- f) le schede che portano un voto di lista e che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati della stessa lista saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- g) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle;
- h) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

CAPITOLO VI

REQUISITI DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI E SINDACI

Articolo 28

28.1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza, dedizione di tempo ed indipendenza richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal presente regolamento e dal "*Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale delle Banche Affiliate*" approvato dalla Capogruppo.

28.2. Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha partecipato durante il proprio mandato alla maggioranza dei corsi formativi organizzati dalla Società per gli esponenti aziendali.

28.3. Al fine di favorire il ricambio del governo della Società, non è nominabile o rieleggibile colui che abbia ricoperto la carica di amministratore di "RomagnaBanca Credito Cooperativo s.c." per 5 (cinque) mandati anche non consecutivi.

28.4. In deroga ai limiti di mandato di cui al comma precedente, è consentita la candidatura fino ad un massimo aggiuntivo di ulteriori 2 (due) mandati, limitatamente agli amministratori che nel quinto mandato abbiano assunto per la prima volta la carica di presidente (o di vice-presidente).

28.5. I membri del collegio sindacale possono ricandidarsi alla rispettiva carica ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 dello statuto sociale. Per tale ricandidatura non si applica quanto previsto dall'art. 25.3. b) che precede.

28.6. I candidati alla carica di amministratore e di sindaco non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cariche rilevanti ai sensi della normativa vigente in materia di *interlocking* (art. 36 della Legge 214/2011).

28.7. In conformità alle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, si stabilisce il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti che può essere assunto da un amministratore o da un sindaco della Banca.

Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione del credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

- 1) Un amministratore o un sindaco, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 5 (cinque) incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 5 (cinque) incarichi di amministratore esecutivo.
- 2) Ai fini del cumulo degli incarichi, oltre alle società finanziarie, bancarie e assicurative, sono considerate le società di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali quelle aventi un patrimonio netto superiore a Euro 10 (dieci) milioni, in base all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la facoltà per il consiglio di amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo, con adeguata motivazione, nella relazione al bilancio di esercizio.
- 3) Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori ed i sindaci informano tempestivamente il consiglio di amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'amministratore o sindaco ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti fissati.
- 4) In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o sindaco in altra società non partecipata o controllata, anche indirettamente dalla Banca, l'amministratore o sindaco informa il consiglio di amministrazione.
- 5) In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento da parte degli amministratori o sindaci, il consiglio di amministrazione menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e potrà proporre all'assemblea determinazioni al riguardo.
- 6) Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.

CAPITOLO VII

SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI. CHIUSURA DEI LAVORI ASSEMBLEARI

Articolo 29

29.1. Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione dei relativi lavori.

29.2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell'assemblea.

29.3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli degli astenuti a norma dell'art. 21.2. che precede e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.

29.4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutinano le singole schede.

29.5. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti secondo la ripartizione territoriale espressa dall'art. 34 dello statuto sociale.

29.6. In caso di incompatibilità, che si verificasse ai sensi degli artt. 34 e 45 dello statuto, resterà eletto colui che, fra i non eletti, ha riportato il maggior numero di voti validi e, in caso di parità, il più anziano di età, nel rispetto dell'art. 30 dello statuto sociale.

29.7. Ultimato lo scrutinio, il presidente proclama i risultati.

Articolo 30

30.1. Per l'elezione alle cariche sociali, terminato lo scrutinio il presidente dispone, per ciascun organo sociale da eleggere, un elenco di candidati elencati in ordine progressivo decrescente sulla base delle preferenze ricevute ai sensi dell'art. 27 che precede.

30.2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti tra più candidati, si intende eletto il più anziano d'età ai sensi dell'art. 30.2. dello statuto sociale; in caso di parità tra eletti in base al criterio di anzianità, si procederà al ballottaggio direttamente in assemblea e risulterà eletto il candidato risultato primo per numero di voti.

30.3. Se al termine delle votazioni la maggioranza dei candidati risultati eletti per ciascun organo sociale non sia composta da soggetti su cui la Capogruppo si sia espressa favorevolmente nell'ambito del giudizio di adeguatezza di cui all'art. 25

che precede, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario sostituendoli con ulteriori candidati, secondo l'ordine di elencazione di cui all'art. 30.1. che precede, su cui la Capogruppo medesima si sia espressa favorevolmente. A tal fine, si procederà escludendo i candidati eletti come ultimi, in ordine progressivo, secondo l'ordine crescente di elencazione di cui all'art. 30.1. che precede.

30.4. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla votazione, la Società trasmette alla Capogruppo l'elenco dei componenti eletti. La comunicazione dovrà avvenire entro 2 (due) giorni lavorativi dalla votazione nel caso in cui la Società abbia beneficiato di eventuali semplificazioni al procedimento elettorale in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile.

30.5. Nel caso in cui la Capogruppo accerti che, in ogni caso, la maggioranza dei componenti di ciascun organo sociale nominato dall'assemblea non sia comunque composta da soggetti su cui si sia espressa favorevolmente nell'ambito del giudizio di adeguatezza di cui all'art. 25 che precede, la Capogruppo stessa potrà richiedere alla Società di sostituire uno o più componenti con altri candidati valutati positivamente, sino a concorrenza della maggioranza dei componenti dell'organo.

30.6. Qualora la Società non adempia le richieste espresse dalla Capogruppo di cui all'art. 30.5. che precede, quest'ultima potrà esercitare i poteri di nomina e di revoca diretta alle cariche sociali di cui agli artt. 34.2., 34.3., 45.2. e 45.3. dello statuto sociale.

30.7. Qualora, per qualsivoglia ragione, non fosse possibile completare l'organo sociale con il numero dei candidati da eleggere, all'elezione dei candidati mancanti provvederà - sempre garantendo il rispetto dei requisiti di cui allo statuto sociale - la Capogruppo in forza dei poteri di nomina diretta di cui agli artt. 34.2., 34.3., 45.2. e 45.3 dello statuto sociale.

Articolo 31

31.1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, qualora la Società abbia emesso azioni di finanziamento ai sensi dello statuto sociale, sottoscritte dalla Capogruppo nonché dai soggetti indicati dall'art. 150 *ter* del TUB, spetta a questi ultimi la nomina dei componenti le cariche sociali secondo le disposizioni di cui all'art. 24.5. dello statuto sociale.

31.2. A tale fine, la Capogruppo e gli altri soggetti indicati dall'art. 150 *ter* del TUB, in persona dei propri legali rappresentanti, interverranno per la nomina dei componenti le cariche sociali direttamente in sede di assemblea della Società.

Articolo 32

32.1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.

32.2. Il presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi dell'art. 14.3. del presente regolamento, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

32.3. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e trascritto sul libro delle adunanze assembleari.

32.4. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

CAPITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 33

33.1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a partire dalla convocazione della prima assemblea successiva all'approvazione dello stesso.

Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria della Società.

33.2. Il consiglio di amministrazione può apportare al presente regolamento modifiche di mero adeguamento a disposizioni normative che siano in conformità con lo statuto sociale.

33.3. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede legale della Banca.

33.4. Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'assemblea della Società.